

TI_GERICHTE 30.2007.375 vom 3. Juni 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-06-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2007.375

FR: TI_GERICHTE 30.2007.375 du 3 juin 2009

IT: TI_GERICHTE 30.2007.375 del 3 giugno 2009

Erwägungen

E. 3

La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver posteggiato il veicolo TI 59667 omettendo di porre il tagliando di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile. La decisione impugnata trae origine dall'accertamento di un agente della Polizia comunale di _____, il quale, nel proprio rapporto di contro osservazioni 10 settembre 2007, ha affermato che: “La vettura marca _____ a targhe TI _____, si trovava parcheggiata nel parcheggio del centro sportivo _____, zona regolata dal parchimetro collettivo. Il denunciato ha omesso di applicare in maniera ben visibile il tagliando (non pagato)”.

E. 4

Il ricorrente, nel proprio gravame, contesta l'addebito mossogli, asserendo quanto segue: “Come mio diritto faccio opposizione a questa ridicola e ingiusta multa! 1) Mia moglie è Tailandese ha pagato il posteggio e ha messo il numero davanti al parabrezza ma leggermente girato! L'agente non penso che porti 2 paia d'occhiali o che non ci vede! 2) C'era vicino un altro agente di polizia amico dell'altro! L'ho chiamato gli ho fatto vedere il contrassegno pagato del posteggio, lui ci ha detto che [sarebbe andato] a dirlo al suo amico agente e che gli avrebbe spiegato il caso! Ma come vedo niente di tutto ciò! Se non avessi pagato capirei! [E] poi è la prima volta che ci capita non la 3 o 4 volta!”. Chiamato ad esprimersi sulle doglianze ricorsuali, l'agente denunciante nelle contro osservazioni 11 gennaio 2008 ha smentito l'asserzione dell'insorgente secondo cui vi era un secondo agente, riconfermando per il resto il precedente rapporto di contro osservazioni 10 settembre 2007.

E. 5

In presenza di versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la conclusione delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le costatazioni di un agente di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato. Nell'evenienza concreta, non vi è motivo di dubitare della versione dell'agente, poiché frutto di una constatazione di agevole momento, essendo egli intento a controllare il traffico stazionario e dovendo pertanto limitarsi ad annotare il numero di targa del veicolo in contravvenzione. Non può poi essere disatteso che nelle prime comparse scritte (12 giugno 2007 e 23 luglio 2007), l'insorgente non ha minimamente contestato l'infrazione, ma si è limitato a giustificare l'accaduto asserendo di essersi fermato (10 minuti, poi diventati 5 minuti nel secondo scritto) per portare la moglie e la figlioletta di tre anni e mezzo alla toilette. Circostanza che aveva del resto fatto presente all'agente, il quale – a giusta ragione – ha tuttavia mantenuto la contravvenzione, giacché le

giustificazioni addotte non erano liberatorie. Si noti che da nessuna parte menzionava la presenza di un altro agente, biasimando invero l'atteggiamento inflessibile dell'agente denunciante. Solamente in sede di ricorso egli ha sostenuto di aver pagato il parcheggio apponendo dietro il parabrezza il giustificativo, seppur leggermente girato (circostanza che avrebbe ben potuto far notare all'agente lì presente). Orbene, oltre a non essere credibile poiché invocato per la prima volta nel gravame, dopo che nelle precedenti comparse non aveva contestato i fatti, tale assunto non è comunque atto a sminuire l'accertamento puntuale dell'agente, il quale, a differenza del denunciato, ha l'obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari. In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall'autorità di prime cure.

E. 6

A giusta ragione la CRTE 1 ha inflitto all'insorgente una multa di fr. 40.-, pari alla sanzione prevista dall'allegato 1 all'OMD per siffatto genere d'infrazione (n. 202.2), aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria. Il ricorso – infondato – va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr). per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 7 OSStr; 1 segg. LPContr; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata. 2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: Il presidente: La segretaria: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.